

## REGOLAMENTO (CE) N. 2367/1999 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 1999

che prevede l'apertura, per la campagna 1999/2000, della distillazione preventiva di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 38, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (CEE) n. 2721/88 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 26/92<sup>(4)</sup>, ha stabilito le modalità delle distillazioni volontarie previste agli articoli 38, 41 e 42 del regolamento (CEE) n. 822/87; il regolamento (CE) n. 1681/1999 della Commissione<sup>(5)</sup> ha fissato i prezzi, gli aiuti ed altri elementi applicabili alla distillazione preventiva per la campagna 1999/2000;
- (2) le scorte di fine campagna, le previsioni in materia di raccolto e le difficoltà di mercato in varie località evidenziano la necessità di un rapido ricorso a una distillazione preventiva; tuttavia, allo stadio attuale, la conoscenza delle disponibilità è incompleta. È quindi opportuno aprire una distillazione preventiva, fissare un volume globale comunitario e ripartire tale volume per regione di produzione, senza escludere tuttavia la possibilità di riesaminare questa ripartizione quando saranno noti i dati definitivi sulle disponibilità. Occorre, a questo riguardo, fissare tale volume globale a 10 milioni di ettolitri di vini da tavola. La situazione economica dei vini può variare nelle diverse zone di produzione di uno Stato membro; occorre quindi autorizzare le autorità degli Stati membri a suddividere i quantitativi secondo le varie zone di produzione. Inoltre, per escludere qualsiasi discriminazione tra produttori, è opportuno informare la Commissione che tale suddivisione è giustificata da particolari condizioni del mercato del vino nelle diverse zone di produzione in causa, consentendo così alla Commissione di formulare le proprie osservazioni;
- (3) a motivo della resa modesta del vigneto spagnolo e di quello portoghese, per poter ottenere risultati analoghi per l'insieme della Comunità, espressi in percentuale della produzione, è necessario fissare un volume diverso per i prodotti ottenuti da uve raccolte in Portogallo e una percentuale massima della produzione che può essere distillata per i prodotti ottenuti dalle uve raccolte nella parte spagnola della zona viticola C. Per motivi

connessi alla mancanza di dati sulle disponibilità di vino da tavola in Austria, Germania e Lussemburgo, è opportuno prevedere un regime specifico per questi paesi;

- (4) ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per poter stabilire il volume che i produttori possono far distillare è necessario conoscere le superfici vitate; un numero elevato di produttori greci non dispone dei dati necessari a causa del ritardo con cui l'amministrazione ha predisposto le strutture amministrative previste; per evitare l'esclusione di tali produttori dal beneficio della misura, occorre prevedere che le superfici di riferimento possano essere stabilite ricorrendo ad una resa forfettaria per la Grecia nel suo insieme;
- (5) per rendere tale misura più efficace, è opportuno, da un lato, estendere l'applicazione della misura per un periodo sufficientemente lungo in modo da tener conto dei periodi di vinificazione in talune regioni e, dall'altro, permettere ai viticoltori e ai distillatori che lo desiderano di dare inizio quanto prima alle operazioni di consegna e di distillazione tramite una rapida approvazione dei contratti o delle dichiarazioni, entro determinati limiti. Occorre inoltre imporre il rispetto della realizzazione dei contratti e delle dichiarazioni sottoscritti dai produttori con una cauzione che garantisca la consegna del vino alle distillerie;
- (6) se il volume globale richiesto per la Comunità nel suo insieme supera la quantità prevista di 10 milioni di ettolitri, è opportuno che gli Stati membri comunichino rapidamente alla Commissione i quantitativi oggetto di contratti, affinché quest'ultima possa fissare una percentuale unica di accettazione per i contratti e le dichiarazioni presentati;
- (7) ai fini della corretta gestione dei volumi in oggetto, è necessario derogare a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2721/88, stabilendo che i contratti e le dichiarazioni possono essere soggetti ad una riduzione dei volumi richiesti;
- (8) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

1. È aperta, per la campagna 1999/2000, la distillazione preventiva dei vini da tavola e dei vini atti a produrre vini da tavola, di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87.

(1) GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.

(2) GU L 199 del 30.7.1999, pag. 8.

(3) GU L 241 dell'1.9.1988, pag. 88.

(4) GU L 3 dell'8.1.1992, pag. 14.

(5) GU L 199 del 30.7.1999, pag. 15.